



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

I soggetti privati

1. Imputato
2. Difensore
3. Persona offesa
4. Parte civile
5. Altre parti private





1. L'imputato



Persona sottoposta alle indagini (o indagato → art. 415-bis)



Imputato

Soggetto nei confronti del quale vengono svolte le indagini e il cui nome è iscritto nel registro di cui all'art. 335 (modello 21) → è destinatario di un "addebito provvisorio" (art. 65)

Soggetto nei confronti del quale è stata esercitata l'azione penale con la formulazione di un'imputazione (art. 60 → art. 417)



Art. 61 → estensione dei diritti e delle garanzie previsti per l'imputato all'indagato





Assunzione, perdita e riassunzione della qualità di imputato (art. 60)

Si assume con



- nel procedimento ordinario → con la richiesta di rinvio a giudizio;
- nei procedimenti speciali → dipende da come ognuno di essi si instaura.

Si conserva fino a



irrevocabilità sentenza

Si riassume con



revisione



E prima di diventare «imputato»??

Si ha la qualifica di «persona sottoposta alle indagini» (o «indagato»)

Si assume con



compimento primo atti
investigativo da parte p.m. o p.g.

Si conserva fino a



archiviazione/ richiesta
di rinvio a giudizio

Si riassume con



riapertura indagini



«Indagato» gode stessi benefici dell'«imputato»




Art. 61

Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato

C. 1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.



Non sempre è un vantaggio

Quando nel codice leggiamo «*imputato*», ci si riferisce spesso anche all'«*indagato*»



Diritto di difesa (art. 24 c. 2 Cost.) → inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento


A. Autodifesa (o difesa materiale o difesa personale)

B. Difesa tecnica (o difesa formale)




A. Autodifesa (o difesa materiale o difesa personale)

DEFINIZIONE: L'insieme delle attività attraverso le quali l'imputato contribuisce personalmente alla ricostruzione del fatto e delle sue conseguenze, nonché al controllo della regolarità del processo → art. 6 § 3 lett. c: imputato ha diritto di difendersi da sé




Presuppone la **capacità dell'imputato** (artt. 70-71)
→ partecipazione attiva-consapevole dell'imputato
→ Problema degli "eterni giudicabili"



Corollari:

1. **Diritto di partecipare al proprio processo**
2. **Diritto all'assistenza linguistica**
3. **Diritto all'informazione sulla natura e sui motivi dell'accusa**
4. *Nemo tenetur se detegere*



Atto fondamentale di autodifesa
→ **interrogatorio**





DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro della giustizia (ORLANDO)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
(V. Stampato Camera n. 2798)

Art. 72-bis. - (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato).

– 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che **tale stato è irreversibile**, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia **sentenza di non doversi procedere**, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.





Corte e.d.u., 23 febbraio 1994, Stanford c. United Kingdom

Article 6, *read as a whole*, guarantees **the right of an accused to participate effectively in a criminal trial**. In general this includes, inter alia, not only his **right to be present**, but also to **hear and follow the proceedings**. **Such rights are implicit in the very notion of an adversarial procedure** and can also be derived from the guarantees contained in sub-paragraphs (c), (d) and (e) of paragraph 3 of Article 6 (art. 6-3-c, art. 6-3-d, art. 6-3-e), - "to defend himself in person", "to examine or have examined witnesses", and "to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court"



1

Diritto dell'imputato di partecipare al proprio processo

l'art. 14, § 3°, lett. d, P.i.d.c.p.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

d) **ad essere presente al processo** ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta;

Non riconosciuto esplicitamente ma desunto dalla nozione di **equo processo** nell'art. 6 C.e.d.u. e dalle facoltà riconosciute da tale norma

Diritto rinunciabile → Corte e.d.u., 1.3.2006, **Sejdovic c. Italia** ("dottrina Sejdovic" → in materia di legittima rinuncia a una garanzia soggettiva riconosciuta dalla Convenzione e di effettività del rimedio che deve essere predisposto nel caso in cui la garanzia sia stata concretamente violata

86. Neither the letter nor the spirit of Article 6 of the Convention prevents a person from waiving of his own free will, **either expressly or tacitly**, the entitlement to the guarantees of a fair trial (see Kwiatkowska v. Italy (dec.), no. 52868/99, 30 November 2000). However, if it is to be effective for Convention purposes, a **waiver of the right to take part in the trial must be established in an unequivocal manner and be attended by minimum safeguards commensurate to its importance.**





PROBLEMI CON RIGUARDO ALL'ISTITUTO DELLA CONTUMACIA

Corte e.d.u., 12.2.1985, *Colozza c. Italia*



Corte e.d.u., 10.11.2004, *Somogyi c. Italia*



CONDANNE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 → DIRITTO
A PARTECIPARE PERSONALMENTE AL PROPRIO
PROCESSO → RINUNCIA NON EFFETTIVA →
PRESUNZIONE LEGALE DI CONOSCENZA DEL
PROCESSO (artt. 159, 420-*bis*) + RIMEDIO POSTUMO
NON EFFICACE (RESTITUZIONE NEL TERMINE PER
IMPUGNARE DI CUI ALL'ART. 175, COMMA 2, CPP)





L. N. 67 DEL 2014 → ELIMINAZIONE
DELL'ISTITUTO DELLA CONTUMACIA

IRREPERIBILITA'
DELL'IMPUTATO (ART.
420 *QUATER*)



NOTIFICA A MANI PROPRIE
NON RISULTA POSSIBILE



SOSPENSIONE DEL PROCESSO
NEI CONFRONTI
DELL'IMPUTATO ASSENTE
(*RECTIUS*: IRREPERIBILE) *EX*
ART. 420-*QUATER*



ASSENZA E' FRUTTO DI UNA
RINUNCIA A COMPARIRE

ART. 420 *BIS*



ESPRESSA

TACITA (COMMA 2) →
FATTI SINTOMATICI CHE
DIMOSTRANO CHE E' A
CONOSCENZA DEL
PROCEDIMENTO PENALE →
ELENCO TASSATIVO +
FORMULA APERTA

SI CELEBRA IL PROCESSO NEI CONFRONTI
DELL'ASSENTE CHE E' RAPPRESENTATO DAL
DIFENSORE (ART. 420 *BIS*)



2

Diritto dell'imputato alla traduzione e all'interpretazione

Art. 6 § 3 lett. e



Art. 14 § 3 lett. f
P.i.d.c.p.



Art. 111 c. 3 Cost.



Corte e.d.u. 28.11.1978, LUEDICKE, BELKACEM AND KOÇ v. GERMANY

Construed in the context of the right to a fair trial guaranteed by Article 6, paragraph 3 (e) (art. 6-3-e) signifies that an accused who cannot understand or speak the language used in court has the right to the **free assistance of an interpreter** for the translation or interpretation **of all those documents or statements in the proceedings instituted against him which it is necessary for him to understand in order to have the benefit of a fair trial.**

Corte cost. n. 10/1993 + Corte cost. 254/2007 → La **partecipazione personale e consapevole** dell'imputato al procedimento, mediante il riconoscimento del diritto in capo all'accusato straniero, che non conosce la lingua italiana, di essere assistito da un interprete, **rientra nella garanzia costituzionale del diritto di difesa nonché nel diritto al giusto processo**





Corte suprema USA

1. caso *Dusky v. United States* (1960) → la presenza dell'imputato non può essere soltanto "fisica", ma deve trattarsi di una **presenza "consapevole"**
2. caso *Arizona v. Natividad* (1974): la Corte Suprema dell'Arizona stabilisce il concetto di *linguistic presence*, secondo il quale gli individui *limited* o *non-english-speaking* non sono *legally present*, senza il servizio di un interprete





Direttiva 2010/64/UE, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

- Diritto all'interpretazione e alla traduzione a spese dello Stato (art. 4)
- Diritto all'interpretazione nelle comunicazioni tra indadati o imputati e avvocato (art. 2)
- Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali (art. 3)

“It is historic, being the first criminal justice measure negotiated under codecision and the first EU fair trial law”

(Sarah Ludford, rapporteur)

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100614&seconRef=ITEM-022&language=IT&ring=A7-2010-0198>





DIRETTIVA N. 64 DEL 2010 - QUATTRO TRATTI SALIENTI

A

- **QUALITA' ED EFFETTIVITA' DELL'ASSISTENZA LINGUISTICA**

B

- **GRATUITA' DELL'ASSISTENZA LINGUISTICA**

C

- **ESTENSIONE DELL'INTERPRETAZIONE AI COLLOQUI CON IL DIFENSORE**

D

- **DEFINIZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI DA TRADURRE**




A

PUNTO CHIAVE

QUALITÀ ED EFFETTIVITÀ
DELL'ASSISTENZA LINGUISTICA

Art. 2 par. 8

L'interpretazione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di **qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento**, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a **conoscenza delle accuse a loro carico** e siano in grado di **esercitare i loro diritti della difesa**



Art. 3 par. 9

La traduzione fornita ai sensi del presente articolo deve essere di **qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento**, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali siano a **conoscenza delle accuse a loro carico** e siano in grado di **esercitare i loro diritti della difesa**



B

GRATUITA'

Articolo 4

Costi di interpretazione e traduzione

Gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, **indipendentemente dall'esito del procedimento.**


tutti gli imputati,
indipendentemente dalle
loro disponibilità
finanziarie (piano
soggettivo)

a prescindere
dall'esito del processo
(piano oggettivo)



C

ESTENSIONE DELL'INTERPRETAZIONE AI COLLOQUI CON IL DIFENSORE



Art. 2 par. 2

Gli Stati membri assicurano, ove necessario al fine di tutelare l'equità del procedimento, che l'interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale



D

DEFINIZIONE DI ATTI PROCESSUALI DA TRADURRE

OBBLIGATORIAMENTE

Art. 3 par. 2

- a. le decisioni che privano una persona della propria libertà
- b. gli atti contenenti i capi d'imputazione (any charge or indictment)
- c. le sentenze

(art. 3 par. 6)

Mandato d'arresto europeo



EVENTUALMENTE


Art. 3 par. 3

altri documenti
individuati dalle autorità
nazionali (su richiesta
motivata dell'imputato o
del difensore)




3

IL RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO





**legge di delegazione
europea 2013**
(l. 6 agosto 2013, n.
96)



D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 32



A

QUALITA' ED EFFETTIVITA' DELL'ASSISTENZA LINGUISTICA

Versante istituzionale

Modifica disposizioni di attuazione:

- artt. 67 e 68 disp. att.

Inserimento di interpreti e traduttori nell'albo degli esperti

- NON VI E' ALCUN VAGLIO DI PREPARAZIONE
- NO VINCOLO A UN CODICE DEONTOLOGICO
- RISORSE INSUFFICIENTI (TARIFFE RIDICOLE)



OCCASIONE SPRECATA

Versante processuale

- NO OBBLIGO DI NOMINARE UN ESPERTO ISCRITTO

NELL'ALBO (art. 146 non è stato modificato sulla falsariga dell'art. 221 per il perito)

- NO RIMEDI PROCESSUALI PER CONTESTARE IL DINIEGO E LA QUALITA' DELL'ASSISTENZA LINGUISTICA



VALUTAZIONE NEGATIVA

B

GRATUITA'



Art. 143

L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, **indipendentemente dall'esito del procedimento**

Modifica art. 5 T.U. Spese di giustizia

Esclusione della ripetibilità delle spese per interpreti e traduttori → in caso di condanna non possono essere accollate al condannato

VALUTAZIONE POSITIVA



C

ESTENSIONE DELL'INTERPRETAZIONE AI COLLOQUI CON IL DIFENSORE

**ART. 104 c.p.p.
Comma 4-bis**

**ART. 143 c.p.p.
Commi 1 e 4**

**Garantiscono la nomina
dell'interprete per i
colloqui con il difensore
a prescindere dal
patrocinio per i non
abbienti**

**VALUTA
ZIONE
POSITIVA**



D

DEFINIZIONE DI ATTI PROCESSUALI DA TRADURRE

ATTI A TRADUZIONE OBBLIGATORIA Art. 143 c. 2

- informazione di garanzia
- informazione sul diritto di difesa
- provvedimenti che dispongono misure cautelari personali
- avviso di conclusione delle indagini preliminari
- decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio
- sentenze e decreti penali di condanna



ATTI A TRADUZIONE FACOLTATIVA Art. 143 c. 3

3. La traduzione gratuita di **altri atti o anche solo di parte di essi**, ritenuti **essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico**, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.





Profili critici

Lacune nell'elenco degli atti a traduzione obbligatoria:
ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto
("decisioni che privano una persona della propria libertà")
+
Si è largheggiato sulla traduzione delle **ordinanze cautelari** (tutte le misure personali)

No alternative alla traduzione scritta
(no traduzione orale o per riassunto)

Soluzione con la rinuncia alla traduzione (ammessa in applicazione diretta dell'art. 3 par. 8)






STANZIAMENTO FINANZIARIO INCONGRUO → 6.084.833,36 euro all'anno



FRANCIA: le spese di implementazione della direttiva dovrebbero essere pari a **27 milioni** di euro all'anno

l'*Impact Assessment* ipotizzava per l'Italia una spesa pari a euro **11.826.200** per la sola interpretazione e tra gli euro **15.078.045** e **88.696.500** per la traduzione





RISCHIO



**ASSISTENZA LINGUISTICA CONTINUI A
ESSERE UN DIRITTO CHE NON
PRENDIAMO SUL SERIO**

**DIRITTO CHE RIMANE
SULLA CARTA**

Poco male → il giudice dell'effettività dei diritti, ossia
la Corte di Strasburgo → come si è visto, ha una
giurisprudenza non rigorosa



DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2016, n. 129

Art. 51-bis (Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti) disp. att.

- 1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete **per un colloquio con il difensore**. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete può essere assicurata per più di un colloquio.

2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, **la traduzione orale, anche in forma riassuntiva**, redigendo contestualmente verbale.

3. L'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, **alla traduzione scritta degli atti**. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale è effettuata anche la riproduzione fonografica».



«a-bis) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente:

"67-bis (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori). - 1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui all'articolo 67.

L'autorita' giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze.

2. L'elenco nazionale di cui al comma 1 e' consultabile dall'autorita' giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. Le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».



3

Diritto all'informazione della persona indagata

Art. 6 par. 3 lett. a → ogni accusato ha segnatamente diritto a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico

Art. 14 § 3 lett. a P.i.d.c.p.
Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:
a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta

Art. 111 c. 3 → la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico





**Corte Suprema USA *Miranda v. Arizona*
(1966)**

MIRANDA WARNING


1. YOU HAVE THE RIGHT TO REMAIN SILENT.
2. ANYTHING YOU SAY CAN AND WILL BE USED AGAINST YOU IN A COURT OF LAW.
3. YOU HAVE THE RIGHT TO TALK TO A LAWYER AND HAVE HIM PRESENT WITH YOU WHILE YOU ARE BEING QUESTIONED.
4. IF YOU CANNOT AFFORD TO HIRE A LAWYER, ONE WILL BE APPOINTED TO REPRESENT YOU BEFORE ANY QUESTIONING IF YOU WISH.
5. YOU CAN DECIDE AT ANY TIME TO EXERCISE THESE RIGHTS AND NOT ANSWER ANY QUESTIONS OR MAKE ANY STATEMENTS.

WAIVER

DO YOU UNDERSTAND EACH OF THESE RIGHTS I HAVE EXPLAINED TO YOU?
HAVING THESE RIGHTS IN MIND, DO YOU WISH TO TALK TO US NOW?

**ENGLISH
(FRONT)**

Warren Court (1953-1969)
due process revolution
Mapp v. Ohio (1961),
Gideon v. Wainwright (1963)





**Direttiva 2012/13/UE, del 22 maggio 2012
sul diritto all'informazione nei procedimenti penali**

**DIRITTO
ALL'INFORMAZIONE
SUI DIRITTI
(ARTT. 3, 4, 5)**

**DIRITTO
ALL'INFORMAZIONE
SULL'ACCUSA
(ART. 6)**

**DIRITTO DI
ACCESSO AL
MATERIALE
PROBATORIO
(ART. 7)**

LETTER OF RIGHTS





Art. 4 Letter of rights

1. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.
2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 3, la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:
 - a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;
 - b) il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;
 - c) il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza; e
 - d) il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.





ATTUAZIONE → d.lgs. 1° luglio 2014 n. 101

INFORMAZIONE SULL'ACCUSA

ART. 369

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.

INFORMAZIONE SUI DIRITTI

LETTER OF RIGHTS

-art. 293

-Art. 386

MODIFICA ART. 369-BIS

Inserito il riferimento al Diritto all'interpretazione e alla traduzione





Nemo tenetur se detegere

un «**principio cardine del nostro ordinamento**» (Corte cost. 267/1994) → trova fondamento nell'esigenza “di rafforzare la libertà morale dell'imputato per sollevarlo dallo stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell'autorità e per porlo a riparo da eventuali pressioni che su di lui possano essere esercitate” (Corte cost. 34/1973)

Art. 14 c. 3 lett. g P.i.d.c.p. → era l'unica norma che riconosceva in **termini espressi** il diritto al silenzio

Art. 7 Direttiva 2016/343/UE → “Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuto il **diritto di restare in silenzio** in merito al reato che viene loro contestato”





Obbligo di verità in capo all'imputato crea «**contraddizione fra leggi e i sentimenti naturali dell'uomo**»: non si può pretendere che «un uomo sia veritiero, quando ha il massimo interesse di essere falso, quasi che l'uomo potesse giurar daddovero di contribuire alla propria distruzione» (C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*).

Disincentivo a pratiche abusive degli investigatori: «il sospetto del commesso reato genera il sospetto che il silenzio o la risposta [...] negativa dell'interrogato sia un artificio per nascondere per la verità. Da tale stato d'animo la tentazione di premere sull'interrogato per ottenere una risposta positiva, balza quasi irresistibile». (F. Carnelutti, *Principi del processo penale*)

Le *ratio* del diritto al silenzio

Ci si rende ormai conto che costrizione a parlare genera per lo più **dichiarazioni inaffidabili** (venuta meno visione «spirituale» della tortura)

Sempre più considerazione per diritti individuali e soprattutto per la **dignità** umana



COROLLARI

Diritto al silenzio (art. 64, c. 3, lett. b) + (art. 274 lett. a)

Limiti

Generalità (art. 66)

Fatti concernenti la responsabilità di altri (art. 64 c. 3 lett. c)

Privilegio contro l'autoincriminazione → forma di tutela anticipata del *nemo tenetur se detegere*

Dichiarazioni autoindizianti → art. 63

Privilegio contro l'autoincriminazione → art. 198 c. 2





Cass., sez. III, dep. 23.12.2015, n. 50436


il giudice di prime cure aveva fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato per reato previsto dall'art. 2, comma 1 e 3D.Lgs. n. 74 del 2000 (nella qualità di titolare della ditta individuale, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, aveva indicato fatture per operazioni inesistenti) sulle dichiarazioni de relato rese dalla teste Toscano: in particolare, tali dichiarazioni si erano basate sui questionari inviati agli amministratori di due società, che figuravano quali emittenti delle fatture, e su indagini svolte dai funzionari dell'ufficio delle Agenzie delle Entrate, senza che le persone interpellate fossero state ascoltate nel processo in qualità di testimoni. Sul punto, la sentenza di appello ha ritenuto che **la censura fosse infondata sul rilievo che l'imputato, rimasto contumace in primo grado, non aveva fornito alcun chiarimento sulle fatture passive utilizzate**, nè in sede amministrativa, nè in sede penale e non si era curato di sollecitare l'esame dei terzi come testimoni, mentre gli accertamenti del funzionario dell'Agenzia delle Entrate avevano acquisito il pieno valore di prova attraverso l'esame testimoniale.



3. L'argomento motivazionale contenuto nella sentenza impugnata è erroneo. Giova infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione della prova, **non è consentito al giudice valorizzare, ai fini della decisione, comportamenti** - commissivi od omissivi - **dell'imputato che siano manifestazione di diritti soggettivi e facoltà processuali**, che l'ordinamento gli attribuisce quali espressione del diritto di difesa e di libera scelta della strategia processuale ritenuta più opportuna; strategia che ben può porsi in atto anche attraverso il silenzio (cfr. Sez. 5, n. 2337 del 22/12/1998, Sica, Rv. 212618). In particolare, non è consentito al giudice **desumere, dalla rinuncia dell'imputato a rendere l'interrogatorio, elementi o indizi di prova a suo carico**, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova grava sull'accusa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9239 del 19/1/2010, B., Rv. 246233, Sez. 6, Sentenza n. 8958 del 27/1/2015, Scarpa, Rv. 262499).

4. Orbene, nel caso di specie, anche se l'imputato è rimasto contumace nel corso del processo, dall'esercizio di tale opzione, **la Corte territoriale non poteva dedurre, neppure indirettamente, un elemento o un indizio di prova a carico dello stesso**. Quindi la decisione impugnata è erronea nella parte in cui ha ritenuto infondato il rilievo difensivo circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato, attribuendo rilevanza esclusiva al silenzio dell'imputato che, rimasto contumace, non "ha mai fornito alcun chiarimento sulle fatture passive di cui si è giovato" nè "si era curato di sollecitare l'esame di quei terzi come testimoni", dal momento che, nel nostro ordinamento, **l'imputato ha il diritto di non parlare, mentre l'onere della prova è a carico dell'accusa**.





Art. 7 par. 5 Direttiva 2016/343/UE

5. L'esercizio da parte degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi abbiano commesso il reato ascritto loro.





STRUMENTI FONDAMENTALI DI ESERCIZIO DELL'AUTODIFESA

interrogatorio

Esame dell'imputato (art. 208)

Dichiarazioni spontanee (art. 494)

Può essere svolto da diversi soggetti (p.g., p.m., g.i.p., g.u.p.)

Disciplina generale → artt. 64-65

Può avere finalità diverse: di garanzia (art. 294); investigative (art. 375 c. 3)

Riconosciuti diversi diritti fondamentali collegati all'autodifesa





Regole generali per l'interrogatorio → art. 64


A. Tutela della libertà individuale e della libertà morale

1. Indagato/imputato interviene **libero** all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze





Comma 2: divieto di utilizzare metodi o tecniche idonei a pregiudicare la libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti





Ratio → tutela della **libertà morale** →
indisponibile (neanche con il
consenso della persona)

Narcoanalisi, ipnosi, lie detector, facial
action coding system, functional
magnetic resonance imaging (fMRI),
brain scanner

interrogatori condotti in condizioni di
disagio o estenuanti





Problema per le strategie di interrogatorio decettive o ingannevoli (deceptive interrogation practice)

c.d. *false-evidence ploy*: pretesa di avere testimoni oculari o prove video, o la falsa disponibilità di DNA, impronte digitali o altre evidenze scientifiche


“knowledge bluff” (chi interroga comunica dettagli con il finto atteggiamento di sapere molto di più, facendo credere all’interrogato di avere delle notizie, da altre fonti, che in realtà non si hanno);

“fixed line-up” (indicazione del sospettato come colpevole da parte di falsi testimoni);

“reverse line-up” (l’interrogato viene falsamente accusato da parte di simulati testimoni di un reato molto più grave di quello di cui è sospettato);

“bluff on a split pair” (mettere in mano all’indagato una finta confessione dattiloscopica del complice, che lo accusa della responsabilità del reato commesso); il “dilemma del prigioniero” (se gli imputati sono due, metterli l’uno contro l’altro, facendo credere a ciascuno che l’altro ha confessato, accusandolo di correttezza, e sfruttando quindi la reciproca mancanza di sfiducia).





c.d. *minimization and maximization techniques*

“- Torniamo all’episodio del bambino, - disse Fenoglio. Episodio. Fenoglio per un attimo pensò al modo disciplinato con cui rispettava le regole di interrogatorio. La scelta delle parole è fondamentale per ottenere un risultato. Bisogna scegliere espressioni il più possibile neutre, come fatto, incidente, episodio e simili; evitare parole come stupro, omicidio, morto, delitto. Le espressioni cariche dal punto di vista emozionale (come, appunto, stupro, omicidio, morto, delitto) riportano il soggetto alla gravità del suo comportamento, evocano conseguenze indistinte e paurose, riducono la probabilità di una confessione..”

(G. CAROFIGLIO, *L'estate fredda*, Einaudi, 2016, p. 300)





ORDINAMENTO TEDESCO → DIVIETO ESPLICITO

Il § 136-a StPO – rubricato “metodi di interrogatorio vietati” (Verbotene Vernehmungsmethoden) – stabilisce che «nel corso dell’interrogatorio sono vietati maltrattamenti, affaticamento, lesioni corporali, somministrazione di sostanze, tortura, **inganno**, ipnosi. Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta un divieto assoluto di utilizzazione, ai fini decisori, della dichiarazione»



IN ITALIA NON VI E' UN DIVIETO ESPLICITO

Cass., Sez. Un., 24 settembre 2003, Torcasio


deve ritenersi vietato qualsiasi «espediente per assicurare comunque al processo contributi informativi che non sarebbe stato possibile ottenere ricorrendo alle forme ortodosse di sondaggio delle conoscenze del dichiarante»

l'utilizzo di stratagemmi **INGANNEVOLI** è illegittimo nella misura in cui viola il requisito della libertà morale dell'indagato, essenziale per un valido interrogatorio. si tratta, oltretutto, di artifici in buona parte – o del tutto – **improduttivi di evidence attendibili.**



B. Avvertimenti all'indagato

ART. 64 COMMA 3



ART. 64 COMMA 3 BIS

a) le sue dichiarazioni potranno **sempre essere utilizzate nei suoi confronti**;

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, **ha facoltà di non rispondere** ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, **l'ufficio di testimone**, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis.

sanzione di inutilizzabilità



Regole per l'interrogatorio nel merito → art. 65


Addebito provvisorio
(interpretazione non rigorosa della giurisprudenza: legittima nella prassi il c.d. "interrogatorio in contropiede")



Elementi di prova



Fonti di prova solo se non vi è pericolo per le indagini





Le tre strade per l'indagato/imputato

Rispondere
(a tutte le domande o a
parte delle domande →
viene fatta menzione nel
verbale)

Non rispondere

Mentire






Mentire


Non ce lo dice il c.p.p.,
ma si desume dal c.p.

Indagato/imputato
non può commettere
falsa testimonianza



Non assume la
qualifica di
testimone

Diverse altre possibili condotte
penalmente rilevanti che potrebbe
commettere sono scriminate



art. 384 c. 1 c.p.





Art. 384 c. 1 c.p.

«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»




Questo elenco non comprende le condotte di «simulazione di reato» (art. 367 c.p.) e «calunnia» (art. 368 c.p.)






B. Difesa tecnica (o difesa formale)



5. Il difensore

Corte cost.:

le norme che assicurano la difesa tecnica sono funzionali alla realizzazione di un «**giusto processo**, garantendo l'effettività di un contraddittorio più equilibrato e una **sostanziale parità delle armi tra accusa e difesa**» (cfr. Corte cost. 421/1997; 182/2001), poiché risulta ragionevole che, **alla specifica capacità professionale del pubblico ministero, si venga a «contrapporre quella di un soggetto di pari qualificazione, che affianchi ed assista l'imputato»** (Corte cost. 125/1979).





I questione: rinunciabilità del diritto alla difesa tecnica


Ordinanza emessa il 23 novembre 1978 dal pretore di Torino

In un procedimento penale avanti al pretore di Torino, l'imputato Bertolazzi Pietro ha reso ai sensi dell'art. 80 cod. proc. pen., in vista dell'udienza dibattimentale, la seguente dichiarazione: "Dichiaro di rinunciare a presenziare avanti la controscritta udienza, in quanto non ho nulla da difendermi e da rispondere ai rappresentanti della classe nemica, la borghesia. Per questo stesso motivo revoco la nomina dei difensori di fiducia Arnaldi del foro di Genova e Spazzali del foro di Milano e rifiuto qualsiasi imposizione di avvocati di regime".





**Corte cost. 125/1979
Rigetta la questione di
legittimità costituzionale**




speculare alla inviolabilità del diritto di difesa, è la irrinunciabilità di esso, quali che ne siano le concrete modalità di esercizio. Il diritto di difesa, infatti, nel processo penale, è preordinato a tutelare beni e valori fondamentali dell'uomo, dei quali in quel procedimento si discute e decide, nonché a maggiormente garantire, anche nell'interesse dell'imputato, l'osservanza di principi dell'ordinamento costituzionale, che attengono specificamente alla disciplina del processo penale medesimo.






Art. 6 § 3 lett. c



art. 14 lett. d



sistemi accusatori radicati in
democrazie liberali (es. USA)



Facoltatività della difesa tecnica





Il caso Thomas Crawford






Nuovo codice di procedura penale →
conferma l'irrinunciabilità della difesa
tecnica → **art. 97**



Legittimità della scelta è stata ribadita da Corte cost. 421/97 e
182/01 sulla scorta di un argomento diverso



nel processo di parti la funzione della difesa si accresce → "l'imposizione all'imputato di un difensore, persino suo malgrado, mira ad assicurargli quelle **cognizioni tecnico giuridiche**, quell'**esperienza processuale** e quella **distaccata serenità**, che gli consentono di valutare adeguatamente le situazioni di causa, in guisa da tutelare la sua più ampia libertà di determinazione nella scelta delle iniziative e dei comportamenti processuali"





Il profilo: effettività della difesa tecnica

Giurisprudenza Corte europea: “The Court recalls that the Convention is intended to guarantee **not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective**; this is particularly so of the **rights of the defence** in view of the prominent place held in a democratic society by the **right to a fair trial**, from which they derive (see the Airey judgment of 9 October 1979, Series A no. 32, pp. 12-13, par. 24, and paragraph 32 above). As the Commission’s Delegates correctly emphasised, Article 6 par. 3 (c) (art. 6-3-c) speaks of "assistance" and not of "nomination". Again, mere nomination does not ensure effective assistance since the lawyer appointed for legal aid purposes may die, fall seriously ill, be prevented for a protracted period from acting or shirk his duties” (Cedu, 13.5.1980, *Artico c. Italia*).





Il suo avvocato dorme al processo, il giudice lo libera: "Non è stato difeso adeguatamente"

ESTERI

Mi piace

Condividi

324

Tweet

Condividi



Publicato il: 14/03/2016 13:32

L'avvocato d'ufficio [si addormenta](#) al processo e il giudice lo libera perché "**non è stato difeso adeguatamente**, non è stato rispettato il Sesto Emendamento della Costituzione americana". E' l'incredibile esito del processo che, scrive l'Independent, vedeva l'uomo accusato di associazione a delinquere e truffa. [Il suo legale](#) è stato visto **dormire per più di trenta minuti** nell'aula di tribunale in Nord Carolina, durante il dibattimento e, raccontano i testimoni, pare che quando si è svegliato abbia detto: "Che è successo?".

Man's 30-year prison sentence thrown out because lawyer slept through trial

Nicholas Ragin has already served 10 years of his sentence

Matt Payton

PUBLISHED
14/03/2016 | 07:37

COMMENTS 1

SHARE



Nikita 'Nick' Mackey, a lawyer who allegedly slept through his client's trial North Carolina State Legislature

A man's 30-year prison sentence for conspiracy and racketeering has been overturned because his lawyer slept on and off

Most Viewed Most Shared Most Commented

Sarah Palin's husband recovering in hospital after 'bad' accident in Alaska **Americas**



Most bizarre funeral ever? Murdered man sits upright with eyes open, cigarette... **Americas**



Probe underway after man films himself urinating on Kellogg's products on assembly... **Americas**



'Blackout' drunk man ploughs snowmobile into pack of sled dogs at world famous... **Americas**



Man's 30-year prison sentence thrown out because lawyer slept through trial **Americas**



SHOPWIKI.it
LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

- 10% **ORDINAMENTO PENITENZIARIO**
- 15% **CODICE PENALE COMMENTATO**
- 30% **itineraria**
- 15% **1975 Codice Operatori**

Feedback



Istituti volti a garantire l'effettività della difesa tecnica

Nomina del difensore d'ufficio → art. 97

Informativa sul diritto di difesa (art. 369-bis)

Obbligo di retribuzione del difensore d'ufficio (art. 31 disp. Att.)


Patrocinio dei non abbienti → art. 98

Garanzie di libertà del difensore (art. 103)

Sanzioni disciplinari per rifiuto e abbandono della difesa (art. 105)

Incompatibilità tra difensori (art. 106)


Termine per la difesa (art. 108)





Il patrocinio a spese dello Stato è diretto a garantire a coloro che non hanno i mezzi per assicurarsi un difensore, **un effettivo accesso alla giustizia**

Art. 24 comma 3 Cost. → Sono assicurati ai non abbienti, **con appositi istituti**, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.



art. 3 c. 2 Cost. → È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

LEGGE 30 luglio 1990, n.217

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.





d.p.r. 115 del 2002 → TU spese di giustizia → Parte III
Patrocinio a spese dello stato

ART. 76. (L)

(Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.



ART. 78 (L)

(Istanza per l'ammissione)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.



RT. 80 (L) (1)

(Nomina del difensore)


1. Chi è ammesso al patrocinio **può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato**, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.





Garanzie di libertà del difensore (art. 103)

- Inviolabilità luoghi (c. 1-4)
- Inviolabilità comunicazioni (c. 5)
- Inviolabilità della corrispondenza (c. 6)



Segreto professionale (artt. 622 c.p. + 200 c.p.p.)

Tutela
penale (art.
622 c.p.)


Tutela
processuale (art.
200 c.p.p.)





Garanzie di libertà del difensore

Scudo normativo offerto al difensore per garantire effettivo esercizio diritto di difesa



**Limiti a poteri investigativi
degli organi inquirenti**



Ispezioni e perquisizioni in uffici difensore

consentite solo

quando il difensore o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono **imputati**, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito

per rilevare **tracce** o altri **effetti materiali** del reato o per ricercare cose o **persone** specificamente predeterminate



Sequestri in uffici difensore

Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro di **carte o documenti relativi all'oggetto della difesa**, salvo che costituiscano corpo del reato



Intercettazione di comunicazioni del difensore

Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite



Tutela corrispondenza del difensore

Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.



Divieto probatorio (art. 103 c. 7)



I risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.





Incompatibilità del difensore (art. 102)


La difesa di **più imputati** può essere assunta da un **difensore comune**, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili

Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso **dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato** nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371 c. 2 lett. b.



Abbandono della difesa e rifiuto del difensore d'ufficio (art. 105)

«Il consiglio dell'ordine forense ha **competenza esclusiva** per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio»



Segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria





Rapporto tra **imputato** e **difensore**


Piano privatistico → Rapporto di prestazione d'opera intellettuale

Piano processuale

Rappresentanza tecnica: difensore agisce per conto dell'imputato

Art. 99 c. 1

Poteri del
difensore



Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano **riservati personalmente** a quest'ultimo.



Eccezione

→ **Atti personali:** riservati all'imputato (es. richiesta di riti premiali → rinuncia al contraddittorio; richiesta di rimessione del processo)

→ **Atti personalissimi:** interrogatorio; esame; dichiarazioni spontanee





Spazi di autodifesa

Art. 99 c. 2

«L'imputato può **togliere effetto**, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice»

Indagato/imputato può compiere tutti gli atti a lui riservati o, comunque, non espressamente riservati al solo difensore

es.: può impugnare
(art. 571)

es.: non può porre direttamente domande ai testimoni durante l'esame incrociato (art. 498 c. 1)



SUL VERSANTE EUROPEO



DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari

Art. 3, par. 2

2. Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore **senza indebito ritardo**. In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti:

Interrogatorio della polizia o di altra autorità di contrasto o giudiziaria

Atto investigativo previsto dalla direttiva (**individuazione; confronto; ricostruzione della scena del crimine**)

Privazione della libertà personale

Comparizione davanti al giudice

DIRETTIVA
MOLTO
MENO
AMBIZIOSA
RISPETTO
ALLE PRIME
DUE DELLA
ROADMAP DI
STOCCOLMA
(N. 64 DEL
2010 E N. 13
DEL 2012)

deroghe

Art. 3

5. In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione del paragrafo 2, lettera c), qualora, a causa della lontananza geografica dell'indagato o imputato, **sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale.**

6. In **circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo**, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle **circostanze particolari del caso**, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

- a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona;
- b) ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale.

art. 8, par. 1, lett. c), della direttiva n. 48

“qualsiasi deroga temporanea ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 5 o 6, o dell'articolo 5, paragrafo 3 non si basa esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato





**GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA
SULLA DEROGA PREVISTA
DALL'ART. 104 C.P.P.**

3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono **specifiche ed eccezionali ragioni di cautela**, il giudice su richiesta del pubblico ministero **può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.**





Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2010, n. 2941

il decreto di differimento dei colloqui adottato dal g.i.p. è adeguatamente motivato in punto di eccezionalità delle esigenze cautelari giustificative, avuto riguardo al **pericolo di precostituzione di strategie difensive** tese ad ostacolare, travalicando il legittimo esercizio del diritto di difesa, “il regolare corso della giustizia” e a ritardare o impedire l’individuazione degli altri sodali non ancora identificati in sede investigativa

+

Pericolo di inquinamento probatorio è correlato all’**intrinseca gravità del contestato reato di associazione criminosa di stampo mafioso**, alla pluralità degli indagati (35 persone) e alla pluralità dei contestati reati fine della consorterìa criminosa (plurime ipotesi di estorsione aggravata continuata)

→ **pericolo astratto** che il colloquio possa pregiudicare l’esito del processo





INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA
DIRETTIVA DEVE FAR SUPERARE LA
GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA SULL'ART.
104 C. 3

+

Auspicio di un intervento normativo





In realtà l'auspicio è stato deluso
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2016, n. 184



Art. 364

Nomina e assistenza del difensore.

1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione, a **individuazione di persone** o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.






**Direttiva 2016/1919 del 26 ottobre 2016
sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati
nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito
di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo**

1. Gli Stati membri adottano misure necessarie, anche per quanto riguarda il finanziamento, al fine di assicurare che:
 - a) esista un sistema di patrocinio a spese dello Stato efficace e di qualità adeguata; e
 - b) i servizi di patrocinio a spese dello Stato siano di qualità adeguata a salvaguardare l'equità del procedimento, nel dovuto rispetto dell'indipendenza della professione forense.
-
3. Nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense e per il ruolo dei responsabili della formazione di difensori, gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l'offerta di adeguata formazione ai difensori che forniscono servizi di patrocinio a spese dello Stato.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che gli indagati, gli imputati e le persone ricercate abbiano il diritto, su loro richiesta, di far sostituire il difensore che fornisce loro servizi di patrocinio a spese dello Stato ove le specifiche circostanze lo giustifichino.






6. La persona offesa dal reato



Vittima del reato: espressione di origine criminologica utilizzata ormai anche in ambito processuale penale (art. 498 c. 4^{ter}) → ambiguità (in sede europea la locuzione ha un significato più lato)



Definizione: soggetto **titolare del bene giuridico** **protetto dalla norma incriminatrice** che si assume violata dal reato (reati plurioffensivi: diverse persone offese → es. della calunnia: Stato e soggetto calunniato)



Ruolo penalistico: affianca il p.m. nel procedimento (con un ruolo fondamentale soprattutto nelle indagini preliminari) e nel processo per perseguire la punizione del colpevole



sul piano concettuale

Persona danneggiata dal reato: soggetto che subisce un **danno patrimoniale o non patrimoniale** come conseguenza del reato (art. 185 c.p.)



Interviene nel **processo** con la **costituzione di parte civile** al fine di ottenere il risarcimento del danno (art. 185 c.p.)





sul piano fattuale

Di regola: **coincidenza** tra i due *status*

In alcuni casi: **non coincidenza** tra i due *status*

Esempio
lesioni

esempi

1. nel delitto di falso in atto pubblico il danneggiato è chi ha subito il danno cagionato dal falso, mentre la Persona Offesa è solo la Pubblica Amministrazione poichè il Legislatore ha voluto garantire l'interesse pubblico della fedeltà degli atti (in tal senso, cfr. Cass. SSUU n. 46982/2007)

2. datore di lavoro della vittima di un reato di lesioni





Novecento → la vittima viene “**dimenticata**” → Carte costituzionali e Convenzioni internazionali sanciscono le garanzie a favore di chi subisce il processo (imputato) → Costituzione italiana e C.e.d.u. non riconoscono diritti alla vittima



Anni Duemila → **riscoperta della vittima** del reato → **decisione quadro 2001/220/GAI**, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale

Ruolo fondamentale della Corte di giustizia

1. Definizione di vittima: **persona fisica** che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro (persona offesa e danneggiato dal reato) (Corte giust., 21 ottobre 2010, causa C-205/09, Eredics; Corte giust., 28 giugno 2007, causa C-467/05, Dell’Orto, § 60)

2. **Definizione di vittima vulnerabile** (Corte giust., 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino: elementi definitori quali l’età della vittima, la natura, la gravità e le conseguenze delle infrazioni subite)



Programma di Stoccolma (2009) → **priorità strategica** la protezione della vittima →
risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei
diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali



DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

1. **DIRITTO ALL'INFORMAZIONE** (diritto all'assistenza linguistica -art. 7)
2. **DIRITTO ALL'ASSISTENZA** (artt. 8-9)
3. **DIRITTO A PARTECIPARE AL PROCESSO** (diritto a essere sentiti, diritto a impugnare la decisione di non esercitare l'azione penale, diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa (mediazione penale), diritto di ottenere una decisione sul risarcimento del danno) (artt. 10-17)
4. **DIRITTO ALLA PROTEZIONE** (vittime vulnerabili ossia delle vittime con specifiche esigenze di protezione → *individual assessment*) (artt. 18-24)





GIUSTIZIA RIPARATIVA

Direttiva 2012/29/UE

«giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, **alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale**



Esistevano due procedure per riparare i torti, a quel tempo in Israele. La prima, il mishpat o giudizio, era una procedura a tre, analoga al processo che conosciamo: l'offeso che conduce l'offensore davanti ad un terzo imparziale, il giudice, affinché questi pronunci **una condanna che valga a compensare il torto**. L'immagine di questo tipo di giustizia è la **bilancia, i cui piatti devono stare in equilibrio**.


Questa procedura e questa giustizia valevano tra due nemici o, almeno, tra due estranei.

Ma dove i contendenti fossero stati **amici o fossero legati da un rapporto vitale** (padre-figlio; marito-moglie, fratello-fratello, Dio e il popolo eletto...) era possibile lo scontro a due, il ryb, il litigio. Il ryb era uno scontro ma non mirava a distruggere l'avversario. Al contrario. Lo scopo era il **componimento della controversia, la conclusione della contesa attraverso il riconoscimento del torto compiuto, il perdono e quindi la riconciliazione e la pace**. A differenza del mishpat, qui l'obiettivo non è la giustizia compensativa: cioè il ripianamento del torto con una sanzione equivalente. È invece il ristabilimento del rapporto, incrinato o infranto dal torto commesso e subito. L'immagine, invece che la bilancia da riequilibrare, potrebbe essere il nodo da riallacciare.

(Zagrebel'sky 1995, 25).



Questa seconda forma di giustizia è stata valorizzata, per quanto riguarda più specificamente il pensiero penalistico, nell'alveo di quel **restorative paradigm** che è stato riproposto quale sfida del nuovo millennio. La giustizia riparativa si caratterizza soprattutto per il mutamento del punto di osservazione del fenomeno criminale: questo va guardato non più, come nel sistema classico dei delitti e delle pene, dal punto di vista dell'autore del reato, ma da quello della vittima



le questioni fondamentali non sono più: “chi merita di essere punito?” e “con quali sanzioni?” bensì “cosa può essere fatto per riparare il danno?”, laddove riparare non significa, riduttivamente, **controbilanciare in termini economici il danno cagionato**





In Italia la mediazione autore di reato-vittima viene svolta con risultati positivi già dalla metà degli anni 90 presso gli uffici per la mediazione penale minorile sparsi sul territorio nazionale ed è stata sperimentata, tra il 2009 al 2012, anche nell'ambito dell'esecuzione penale adulti, a opera dei mediatori penali incaricati dall'Osservatorio per la Giustizia riparativa presso il DAP. Si precisa che tale attività ha riguardato, sia nel contesto minorile che degli adulti, anche **persone coinvolte in reati di gravità medio alta.**

Dal 1995 a Torino, Bari, Milano nacquero infatti i primi uffici per la mediazione penale minorile → successivamente sono stati costituiti numerosi uffici di mediazione penale in altre città (Genova, Pavia, Brescia, Bergamo, Bologna, Trento, Bolzano, Firenze, Viterbo, Salerno, Napoli, Palermo, Ancona, Cagliari, Sassari)





La persona offesa nel c.p.p. del 1988

Persona fisica → art. 90 → c. 3: prossimi congiunti in caso di decesso della persona offesa (*fictio iuris*)

Non è parte del processo → sciatteria del legislatore (parte offesa: art. 282-*quater*; art. 472 comma 3-*bis*)

INTERVENTI RECENTI VOLTI A DARE ATTUAZIONE ALLE NORME EUROPEE



I. n. 172 del 2012 → ratifica ed esecuzione della **Convenzione di Lanzarote**
DI 14 agosto 2013 n. 93, conv. In I. n. 119 del 2013 → sulla violenza di genere
Dlgs 4 marzo 2014, n. 24 → attuazione della **direttiva 2011/36/UE** relativa alla repressione della tratta di esseri umani (si è recepita la figura del maggiorenne particolarmente vulnerabile) (art. 398 comma 5-*ter*)
Dlgs 15 dicembre 2015, n. 212 → Attuazione della **direttiva 2012/29/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio






ACCERTAMENTO MINORE ETA' DELLA VITTIMA

ART. 90


2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, **perizia**. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.

ACCERTAMENTI AUXOLOGICI





DIRITTI FONDAMENTALI DELLA VITTIMA





DIRITTO ALL'INFORMAZIONE





Art. 90-bis

la “nuova carta dei diritti della vittima”



Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa). - 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- a) **alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela**, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla **facolta' di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2**;
- c) alla **facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione**;
- d) alla facolta' di avvalersi della **consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato**;
- e) alle modalita' di esercizio del **diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento**;
- f) alle eventuali **misure di protezione** che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai **diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato**;
- h) alle modalita' di **contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti**;
- i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere **informazioni sul procedimento**;
- l) alle modalita' di **rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale**;
- m) alla possibilita' di chiedere il **risarcimento dei danni derivanti da reato**;
- n) alla possibilita' che il procedimento sia definito con **remissione di querela** di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o **attraverso la mediazione**;
- o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di **sospensione del procedimento con messa alla prova** o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto;
- p) alle **strutture sanitarie** presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Norme speciali:

- **Informazione sulla scarcerazione** (art. 90-*ter*)
- informazione di garanzia (art. 369)
- avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419 c. 1)
- accertamento tecnico non ripetibile (art. 360)
- comunicazione iscrizione della notizia di reato nel registro (art. 335 c. 3)
- Avviso di conclusione delle indagini (art. 415-*bis*) → quando si procede per i reati di cui all'art. 572 e 612-*bis*
- Informazione sulla possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato** (art. 101 c. 1)
- Informazione sull'estinzione della misura cautelare nel caso di delitti commessi con violenza alle persone** (art. 299 comma 2-bis)





Diritti di partecipazione

mezzo primario di compensazione simbolica
della vittima



• **potere di azione** (art. 21 d.lgs. 274/2000 → ricorso diretto della persona offesa al giudice di pace)

• **poteri di controllo sull'inazione del p.m.** (artt. 406 c. 3, 408 c. 2, 408, c. 3-bis, 411 c. 1-*bis*, 413)

• **poteri di sollecitazione del p.m.** (artt. 90, 394, 572)

• **poteri di partecipazione alla mediazione penale** (art. 29 dlgs. 274 del 2000 + art. 464-*bis*)

• **poteri di partecipazione al procedimento penale** (artt. 327-*bis*, 360 c. 3)



DIRITTO ALL'ASSISTENZA LINGUISTICA

Art. 143-bis. (Altri casi di nomina dell'interprete).- 1. L'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre tradurre **uno scritto in lingua straniera** o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorita' procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere **all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana** nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.





Diritti di protezione

VITTIMA VULNERABILE

Art. 90-quater. (**Condizione di particolare vulnerabilità**). - 1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che **dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto** per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso **con violenza alla persona o con odio razziale**, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.»


INDIVI
DUAL
ASSESS
MENT



misure di protezione *dal processo*

Incidente probatorio
artt. 392 c. 1-*bis*,

Modalità protette di audizione → 398 c. 5 *bis e ter*, 472 c. 3-*bis*, 498 c. 4 *bis, 4 ter, 4 quater* →
riferimento alla **vittima maggiorenne**
particolarmente vulnerabile anche in
considerazione del reato





D.LGS. 212 DEL 2015

RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA

È stato modificato l'ultimo comma dell'art. 134 c.p.p., che ora consente - anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità - **la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.**



Per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, è stato anzitutto ritoccato il **comma 1-ter dell'art. 351 c.p.p.:** da un lato, si prevede ora la possibilità per la polizia giudiziaria, che assuma a sommarie informazioni una vittima in condizione di particolare vulnerabilità, di avvalersi di un **esperto in psicologia nominato dal pubblico ministero**, indipendentemente dall'età della stessa e dai reati per cui si svolgono le indagini. Dall'altro, il comma 1-ter così riformato prescrive alla polizia di assicurarsi che la persona offesa specialmente vulnerabile, durante l'audizione, non abbia contatti con l'indagato e non venga chiamata più volte - salvo assoluta necessità - a deporre.





INCIDENTE PROBATORIO

il decreto 212 del 2015 ha **aggiunto**, tra i casi ammissibili, quello in cui la **persona offesa da escutere versi in condizione di particolare vulnerabilità**; anche qui, senza che sia necessario guardare **alla sua età o ai reati per cui si procede**.



art. 392, comma 1-bis, c.p.p

In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.



è stato inserito all'interno dell'art. 398 c.p.p. («Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio») un nuovo **comma 5-quater**, a norma del quale, quando occorre procedere in incidente probatorio all'esame di una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, trovano applicazione **le modalità protette di cui all'art. 498, comma 4-quater, c.p.p., anch'esso rimaneggiato**





ESAME DELLA VITTIMA IN DIBATTIMENTO


il legislatore è intervenuto sul comma 1-bis dell'**art. 190-bis c.p.p.**, che ora estende il limite al diritto alla prova a tutte le persone offese che versino in condizione di particolare vulnerabilità. Tale nuova deroga all'art. 190 c.p.p. si affianca così a quella, già esistente, in favore del minore di anni sedici, in pendenza di alcuni reati di violenza sessuale e pedofilia.

Il d.lgs. 212/2015 ha infine incisivamente modificato l'**art. 498, comma 4-quater, c.p.p.**, eliminando quel limite oggettivo che riservava la possibilità di adottare modalità protette durante l'audizione della vittima particolarmente vulnerabile soltanto per i casi in cui si procedeva per i reati indicati al precedente comma 4-ter. Ora, invece, secondo la nuova formulazione dell'art. 498, comma 4-quater, c.p.p., indipendentemente dalla contestazione imputata, **qualora occorra procedere all'esame di una persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, su richiesta dell'offeso, ben potrà disporre l'adozione di modalità protette**, vale a dire l'impiego dell'esame schermato dal vetro specchio, l'esame condotto dal presidente, o l'esame protetto secondo le forme previste dall'art. 398, co. 5-bis, c.p.p.






misure di protezione *nel processo*



misure cautelari
allontanamento dalla casa
famigliare (art. 282-bis) +
divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati
dall'offeso (art. 282-ter)



Misure precautelari
Allontanamento
d'urgenza dalla
casa familiare (art.
384-*bis*)





4. Diritti di assistenza:

art. 101 → Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della **possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato** ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

Art. 76 c. 4-ter TU spese di giustizia → La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto



7. La parte civile

→ È «soggetto» e
«parte» **eventuale**



Art. 185 c.p.

Restituzioni e risarcimento del danno

C. 1. «Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.


C. 2. «Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».

Il problema da risolvere

In quale sede consentire al danneggiato dal reato di proporre la propria domanda civilistica (richiesta di risarcimento e/o di restituzione di cose)?

Giudice civile?

Giudice penale?





Sistemi inquisitori
**principio dell'unità della
giurisdizione:**

- Prevalenza del giudizio penale (per evitare conflitti tra giudicati)
- Ragioni di economia
- Tutela della vittima



Sistemi accusatori
**principio di separazione delle
giurisdizioni:**

- Autonomia dei giudizi (regole di giudizio diverse: v. caso O.J. Simpson)
- Priorità alle esigenze di ragionevole durata del processo penale
- attuazione del principio di parità delle parti

C.p.p. 1988

Sistema misto:

- separazione tra giudizio civile e giudizio penale (art. 75 c. 2)
- conferma del **potere di azionare la pretesa civile in sede penale** (art. 74)



1

Danneggiato fa valere la sua **pretesa in sede penale**

sin dall'inizio

trasferisce l'azione dalla sede civile a quella penale; si può fare solo fino a sentenza civile di 1° grado (art. 75 c. 1)

Art. 74 c.p.p.

«L'**azione civile** per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal **soggetto al quale il reato ha recato danno** ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile»



In che modo si esercita l'azione civile nel processo penale?



Art. 76 c.p.p.

L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la **costituzione di parte civile**



Termine ultimo
(art. 79) → entro la verifica sulla costituzione delle parti in dibattimento



Cosa potrebbe ottenere la parte civile al termine del processo?

Se **condanna l'imputato**, il giudice decide anche sulla domanda della parte civile (art. 538, c. 2)

Liquida direttamente il danno (art. 538, c. 2)

«Se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno», pronuncia «**condanna generica** e rimette le parti davanti al giudice civile» (art. 539)


Sentenza penale irrevocabile di **condanna** ha efficacia di giudicato, **nel successivo giudizio civile**, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (art. 651)



Se il giudice penale assolve l'imputato



Parte civile soccombente potrebbe anche ancora rivolgersi al **giudice civile**, ma difficilmente otterrà quanto richiesto



La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato **nel successivo giudizio civile** quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (art. 652)



2

Danneggiato presenta la propria domanda in sede civile

prima che, nel parallelo proc. pen., sia emessa **sent. di 1° grado**

la presenta dopo che, nel parallelo proc. pen., è stata emessa **sent. di 1° grado**

la presenta dopo essersi già costituito **parte civile** nel proc. pen.
(trasferimento azione da sede penale a civile)


Proc. civ. segue il suo corso e non subisce efficacia dell'eventuale sentenza di assoluzione (art. 75, c. 2)

Procedimento civile resta sospeso fino a giudicato penale (art. 75 c. 1) e subisce efficacia eventuale assoluzione (art. 652 c. 1)

3

Danneggiato resta **inerte**

non presenta la domanda al giudice civile e, parallelamente, lascia concludere il processo penale senza essersi costituito parte civile



Se era «stato posto in condizione di costituirsi parte civile», il danneggiato **patirà gli effetti dell'eventuale giudicato assolutorio**, qualora poi decidesse di rivolgersi al giudice civile (art. 652 c. 1)





Quale sede conviene coltivare?

Se si costituisce parte civile, il danneggiato

- ha chi cerca le prove per lui (p.m./p.g.)
- processi penali durano meno

MA

se imputato viene assolto, la sua domanda civilistica subisce un pregiudizio irrimediabile



Se si rivolge subito al giudice civile, il danneggiato

deve cercarsi le
prove da solo

MA

- regola di giudizio meno rigida rispetto al processo penale
- processo civile resta indipendente dall'esito del parallelo processo penale





8. Altre parti private

Responsabile civile (artt. 83-88)

Soggetto chiamato a risarcire il danno provocato dalla persona che ha commesso il reato (es.: art. 2049 c.c. → padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti).

Persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 89)

Soggetto chiamato a pagare la sanzione in caso di insolvibilità del responsabile del reato (art. 196 c.p.: Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente)





conclusioni

